REGOLAMENTO (CEE) N. 1808/85 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1985

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3647/84 [4], prevede la concessione di una maggiorazione speciale per alcuni semi di colza poveri in glucosinolati, presentati all'intervento nel corso della campagna 1984/1985; che è opportuno mantenere questa maggiorazione per i semi presentati all'intervento nel corso della campagna 1985/1986, diminuendo l'ammontare della maggiorazione per evitare delle consegne anormali all'intervento a discapito della utilizzazione da parte dei trasformatori;

considerando che l'articolo 7 del regolamento n. 282/67/CEE prevede l'applicazione di maggiorazioni e riduzioni per i semi offerti all'intervento che non corrispondono alla qualità tipo; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi nel corso della campagna 1984/1985, occorre modificare le maggiorazioni e riduzioni indicate nell'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 282/67/CEE è modificato come segue:

1. All'articolo 7bis paragrafo 1:
   - le parole « campagne 1983/1984 e 1984/1985 » sono sostituite da « campagna 1985/1986 »;
   - la maggiorazione di « 2,5 ECU » è sostituita da una maggiorazione di « 1,25 ECU ».
2. Nella parte I dell'allegato I, l'importo di « 0,045 ECU » è sostituito da « 0,055 ECU ».
3. Nella parte II dell'allegato I, l'importo di « 0,055 ECU » è sostituito da « 0,065 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1/67.
(4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 59.